

HOHOMET POOR WAR VINNEE & CAPTRICE TO UTTI.IT/)

prem

Codice civile

COASPENZ38TCOOICE CIVILET. IT/CONSULENZE-LLPT) Obbligazioni

NETWORK (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/NETWORK-PROFESSIONIST

L'AUTORE: Redazione (/auth





(/author/redazi



LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA REDAZIONE (/author/redazior

Codice civile

Aggiornato il 16 gennaio 2015

Art. precedente

(http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune)

Art. successivo (http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-39-codice-civile-comitati)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano (1) l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (2).







RICHIEDI PREVENTIVO



RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO MENTO ARGOMENTO (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/RICHIESTA-DI-CONSULENZA/? ID_AUT=27&ID_RELPOST=62312)

Responsabilità solidale: [v. 1292].

Responsabilità personale: le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione devono pagare i debiti di quest'ultima come se fossero essi stessi debitori.

- (1) Anche le associazioni non riconosciute sono gestite da amministratori [v. 18], che possono compiere atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. È prevista pure un'assemblea [v. 20] che delibera a maggioranza [v. 21].
- (2) Benché esista il fondo comune sul quale i creditori dell'associazione possono rivalersi, vige un regime di responsabilità personale e solidale di «coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima» (cd. autonomia patrimoniale imperfetta). Pertanto, i creditori dell'associazione possono rivolgersi, per l'adempimento delle obbligazioni, indifferentemente sia all'associazione che a quanti hanno agito per essa: costoro rispondono in qualità di fideiussori [v. 1936].

CERCA ARTICOLI

cerca ne

RICERCA AVANZATA



2 Sce

GLI STUDI DI LLPT IN ITALIA

(/gli-studi-di-llptin-italia)



Angelo Greco (http://www.laleggeper greco) Avvocato

Vai alla pagina dello studio

(http://www.laleggepertuti

La responsabilità solidale e personale degli associati che concretamente svolgono attività negoziale per conto dell'associazione risponde ad un'esigenza di tutela dei terzi che entrano in contatto con l'associazione stessa: infatti, la mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità impedisce agli stessi di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale.

Giurisprudenza annotata

Associazioni e Fondazioni

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Rigetta, App. Lecce, 11/03/2010

Cassazione civile sez. III 25 agosto 2014 n. 18188

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare, il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura, cessa al termine della

I PROFESSIONISTI DEL NOSTRO NETWORK



Rosamaria Giangregorio (http://www.laleggeperigiangregorio) Avvocato

Vai al Profilo

(http://www.laleggepertuti



Giancarlo Peddis (http://www.laleggeperipeddis) Avvocato

Vai al Profilo

(http://www.laleggepertuti



Nadia Albertini (http://www.laleggeperialbertini) Avvocato

Vai al Profilo

(http://www.laleggepertuti


ন্ধার্মার্থ utti i professionisti > (/networkprofessionisti-llpt) stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi. Cassa con rinvio, App. Roma, 16/06/2012

Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2014 n. 12817

L'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni (salvo il caso in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave), di cui all'art. 6 bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dall'art. 34 quaterdecies, comma 2, lett. d, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, non si traduce in un aiuto di Stato, incompatibile con l'art. 87 del Trattato CE (ora art. 107 del Trattato UE), non essendo riconducibile un partito politico all'accezione di impresa - pur ampia, identificandosi con quell'entità che eserciti una attività economica volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi - assunta nell'Unione Europea, a garanzia della cui libera concorrenza il suddetto divieto è sancito. Cassa con rinvio, App. Roma, 21/05/2009

Cassazione civile sez. III 01 aprile 2014 n. 7521

Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto



l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli art. 1944 e 1957 c.c.

Cassazione civile sez. III 29 dicembre 2011 n. 29733

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere tale attività negoziale. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Cassazione civile sez. trib. 10 settembre 2009 n. 19486

In tema di rimborso delle spese sostenute dai partiti politici, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 bis l. 3 giugno 1999 n. 157 (introdotto dall'art. 39 quaterdecies d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, conv. con modificazioni dalla l. 23 febbraio 2006 n. 51), nella parte in cui esonera gli amministratori dei partiti e dei movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni

contratte in nome e per conto delle predette organizzazioni, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, ed istituisce un fondo di garanzia al servizio delle suddette obbligazioni. La previsione di un regime speciale rispetto a quello previsto dall'art. 38 c.c. non contrasta infatti con gli art. 3 e 41 cost., trovando giustificazione nelle peculiari finalità delle anzidette associazioni non riconosciute, e non comportando la lesione di contrapposti interessi di rango costituzionale, tutelati dall'istituzione dell'apposito fondo di garanzia, né della libertà dell'iniziativa economica privata; l'applicabilità di tale disposizione anche ai giudizi ed ai procedimenti in corso non contrasta poi con il principio di irretroattività, non trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, mentre l'istituzione del fondo di garanzia non contrasta con l'art. 81 cost., non mancando l'indicazione delle relative fonti di alimentazione.

Cassazione civile sez. I 23 giugno 2009 n. 14612

Art. precedente

(http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune)

Art. successivo

(http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-39-codice-civile-comitati)

CONDIVIDI

Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter.

f facebook

(http://www.facebook.com/share.php? u=http://www.laleggepertutti.it/codice_Inserisci la tua email civile/art-38-codice-civile-obbligazioni)



Scarica L'articolo in PDF

y twitter

(https://twitter.com/intent/tweet? url=http://www.laleggepertutti.it/codicecivile/art-38-codice-civileobbligazioni&text=Art. 38 codice civile: Obbligazioni&via=laleggepertutti)

in linkedin

(https://www.linkedin.com/shareArticle? mini=true&url=http://www.laleggepertutti.it/codicecivile/art-38-codice-civile-obbligazioni)

G google+

(https://plus.google.com/share? url=http://www.laleggepertutti.it/codicecivile/art-38-codice-civile-obbligazioni)



Richiedi una consulenza ai professionisti (http://www.laleggepertuti di-consulenza/? id_aut=27&id_relpost=62312


LASCIA UN COMMENTO

Usa il form per discutere sul tema. Per richiedere una consulenza vai all'apposito modulo (/richiesta-diconsulenza).

Commento

Nome

Invia commento



Hai bisogno di una consulenza? Contattaci subito

(/richiesta-di-consulenza)

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

inserisci la tua em: Iscriviti
Informativa sulla
privacy
(/PRIVACY_LLTP.pdf)

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016.

La Legge per Tutti Srl start up innovativa Sede Legale Via Gentile 12, 87100 COSENZA | CF/P.IVA 03285950782 | Numero Rea CS-224487 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v. | IBAN: IT 07 G 02008 16202 000102945845 - Swift UNCRITM1590 | inf. previste dall'art. 25, c. 11 D.L. 179/2012 (http://www.laleggepertutti.it/startup.pdf) | © Riproduzione riservata

Cookies (/utilizzo-dei-cookies)
Privacy (/PRIVACY_LLTP.pdf)
Scrivi per LLpT
(mailto:info@laleggepertutti.it)
Pubblicità sul nostro sito
(mailto:adv@laleggepertutti.it)

f Contattaci (http://www.fa@aibtokinfo@laleegge

(http://www.twitter.com/lalegger

(http://it.linkedin.com/pub/angel greco/45/494/519)

G+

(https://plus.google.com/+Lalegg

(http://www.youtube.com/user/a feature=watch)